



VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ex art. 7, comma 5, lett. g)

N. 1 BIS

**"INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI
SONO ESONERATI DALLO SCIOPERO AI SENSI DELLA LEGGE N.
146 DEL 1990 E S.M.I. E SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL'ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI RELATIVI ALL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA
E VETERINARIA DEL 26/09/2001"**

DIRIGENZA AREA SANITÀ

25/07/2022



**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
ACCORDO
TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITÀ**

Il giorno **25 Luglio 2022** alle ore 15.30 ha avuto luogo presso l'**Aula Convegni - Centro Medico Culturale "G. Marani"** dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona l'incontro tra le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale, nominate ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 19/12/2019, al termine del quale le parti hanno sottoscritto il seguente accordo:

"INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI SONO ESONERATI DALLO SCIOPERO AI SENSI DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990 E S.M.I. E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI RELATIVI ALL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA E VETERINARIA DEL 26/09/2001"

Le parti prendono innanzitutto atto che ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata e integrata dalla Legge 11.4.2000 n. 83, e dall'Accordo Nazionale del 26.9.2001, per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del SSN, i servizi pubblici da considerare essenziali nell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:

- A) assistenza sanitaria;
- B) igiene e sanità pubblica;
- C) veterinaria;
- D) protezione civile.

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali sopra indicati, ai sensi dell'art. 2 del citato Accordo Nazionale 26.09.2001, viene garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e ciò con le modalità di seguito descritte:

A ASSISTENZA SANITARIA

A1) ASSISTENZA D'URGENZA:

- 1. Pronto Soccorso, medico e chirurgico;
- 2. Rianimazione, Terapia Intensiva;
- 3. Unità coronariche;
- 4. Assistenza ai grandi ustionati;



5. Emodialisi;
6. Prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
7. Medicina neonatale e Terapia Intensiva Pediatrica/Neonatale;
8. Servizio trasporto infermi (attività garantite dal personale destinatario dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità ovvero da Ditte appaltatrici).

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali necessari al loro espletamento.

I servizi sopraelencati funzioneranno in regime ordinario con **turni normali programmati**.

A2) ASSISTENZA ORDINARIA:

1. Servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
2. Unità spinali;
3. Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
4. Assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
5. Assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
6. Assistenza neonatale;
7. Attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
8. "Servizi di assistenza oncologica per assicurare la continuità terapeutica".

Alle suddette prestazioni indispensabili di cui al precedente paragrafo A2) è garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali necessari al loro espletamento.

Sarà comunque necessario garantire la continuità assistenziale dei servizi essenziali.

I servizi indicati nel presente paragrafo A2), in caso di sciopero, funzioneranno con i contingenti di personale normalmente impiegato nei giorni festivi ove si tratti di prestazioni comunque garantite anche in tali giorni. Per i servizi/UU.OO. sopra individuati/e non operanti nei giorni festivi o "operanti" con soli turni di Pronto Disponibilità, i contingenti sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente accordo.

A3) ATTIVITA' SANITARIE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO:

1. attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti (attività garantita dal personale destinatario dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità);
2. servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992 (quest'ultimo adempimento non riguarda l'AOUI).



3. altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge, fra cui referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

I servizi indicati nel presente paragrafo A3), in caso di sciopero, funzioneranno con i contingenti di personale indicati nell'allegato n. 1 al presente accordo.

A4) ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO:

1. Servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e i servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso (**attività garantite dal personale destinatario dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità** ovvero da Ditte appaltatrici);
2. Servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti, o in subordine, servizio sostitutivo, distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati (**attività garantite dal personale destinatario dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità** ovvero Ditte appaltatrici);
3. Raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione (**attività garantita dalle Ditte appaltatrici**);
4. Servizi della Direzione Medica: nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali, nonché quelle referendarie; referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

I servizi fra quelli indicati nel presente paragrafo A4) assicurati dal personale destinatario del presente contratto integrativo, in caso di sciopero, funzioneranno con i contingenti di personale indicato nell'allegato n. 1 al presente accordo.

B IGIENE E SANITA' PUBBLICA

1. Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
2. Controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

SERVIZI ESSENZIALI NON SVOLTI DALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.

C VETERINARIA

1. Vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;



2. Vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e zoonosi;
3. Controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
4. Ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali (morti o) in pericolo di vita;
5. Approvvigionamento carni agli Ospedali, case di cura ed istituti convenzionati, nonché residenze protette ed assistite;
6. Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

SERVIZI ESSENZIALI NON SVOLTI DALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.

D	PROTEZIONE CIVILE
----------	--------------------------

1. Attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in pronta disponibilità, o con il personale indicato dai singoli Piani di Emergenza adottati dagli Enti Pubblici preposti.

- Tutto ciò premesso, atteso che sono intercorse modificazioni organizzative delle strutture operative che impongono la revisione del piano dei contingenti minimi di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 530 del 15.04.2004, le parti concordano su quanto riportato nel documento allegato n. 1 in ordine ai servizi e contingenti di personale dirigente dell'Area Medica di cui deve essere garantita la presenza in servizio in caso di sciopero o di assemblea.
- Le parti, inoltre, definiscono con il presente accordo le "Norme regolamentari in caso di sciopero e assemblea" come descritte nel documento allegato n. 2.
- Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti infine concordano di rinviare alle disposizioni contenute nel citato accordo nazionale riguardante la materia – 26.09.2001 – e alla normativa ivi citata ed in particolare, a quanto previsto in tema di:

- 1) Modalità di effettuazione degli scioperi (art. 4);
- 2) Procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 5).



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Amministrazione

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Matilde Carlucci

Il Direttore Amministrativo

Dott. Roberto Sembeni

Il Direttore UOC Gestione

Risorse Umane,

Personale Universitario in

convenzione

e Rapporti con l'Università

Dott.ssa Laura Bonato

Il Direttore Dipartimento

Direzione

Medica Ospedaliera

Dott.ssa Giovanna Ghirlanda

Il Responsabile Servizio per le

Professioni Sanitarie

Dott.ssa Elisabetta Allegrini

per le OO.SS.

ANAAO ASSOMED

CIMO

FASSID

AAROI EMAC

FP CGIL

FVM

FESMED

FEDERAZIONE CISL
MEDICI

ANPO ASCOTI FIALS
MEDICI

UIL FPL

DELEGAZIONE
UNIVERSITARIA
in qualità di uditore

Verona, 12 5 LUG, 2022



**SERVIZI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO – AREA MEDICA E VETERINARIA
ACCORDO LOCALE – AOUI**

A1) ASSISTENZA SANITARIA D'URGENZA

UOC-SERVIZI	CONTINGENTE MINIMO
PRONTO SOCCORSO BT	Turni normali programmati feriali
AREA TERAPIE INTENSIVE BT	Turni normali programmati feriali
UCIC	Turni normali programmati feriali
CENTRO USTIONI (E CHIRURGIA PLASTICA)	Turni normali programmati feriali
EMODIALISI BT (E NEFROLOGIA)	Turni normali programmati feriali
PRESTAZIONI DI OSTETRICIA CONNESSE AI PARTI	Turni normali programmati feriali
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA E NEONATALE E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	Turni normali programmati feriali
PRONTO SOCCORSO BR	Turni normali programmati feriali
CENTRALE OPERATIVA suem	Turni normali programmati feriali
AREA TERAPIE INTENSIVE BR	Turni normali programmati feriali

Alle suddette prestazioni indispensabili viene garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio per la fascia diurna come di seguito specificato, mentre per la notte vengono confermati i turni programmati:

RADIOLOGIA BT	4 Unità al matt. e 2 al pom. 1 P.D. per Angiografie in comune BT-BR
NEURORADIOLOGIA	1 Unità dalle 8.00 alle 20.00
ENDOSCOPIA D'URGENZA	1 Unità dalle 08.00 alle 20.00
EMODINAMICA	1 Unità dalle 08.00 alle 20.00
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (entrambe le sedi)	1 Unità dalle 7.00 alle 13.00 1 P.D. dalle 13.00 alle 7.00
LABORATORIO ANALISI (entrambe le sedi)	Sede di Borgo Roma: 1 Dirigente Medico per TAO/Consulenze al mattino + 1 Dirigente medico o sanitario al pomeriggio. Sede di Borgo Trento: 1 Dirigente Medico per TAO/ Consulenze al mattino + 1 Dirigente medico o sanitario al pomeriggio.
MEDICINA TRASFUSIONALE (entrambe le sedi)	DIRIGENZA MEDICA Turni normali programmati feriali DIRIGENZA SANITARIA sede di Borgo Roma 1 biologo dalle 8 alle 14.00 per la lavorazione sangue 1 biologo dalle 8 alle 14.00 per la Banca CSE e la Banca Tessuti
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA (entrambe le sedi)	2 Unità al matt e 2 al pom
RADIOLOGIA BR	2 Unità al matt. e 1 al pom 1 P.D. per Angiografie in comune BT-BR
ENDOSCOPIA BR	1 Unità dalle 8.00 alle 17.00



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



DIRIGENZA SANITARIA

PEDIATRIA BR – CENTRO MALATTIE METABOLICHE	1 biologo dalle 8.00 alle 14.00 per attività di screening neonatale
--	---

A2) ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA

Nei servizi per l'emergenza deve essere garantita la presenza di un'equipe per specialità chirurgica di personale medico per le prestazioni indifferibili con le rispettive reperibilità previste nell'atto deliberativo vigente.

Sarà garantita la continuità di tutti i trattamenti terapeutici e l'avvio di quelli non differibili. In questo ambito saranno garantite in particolare le prestazioni di radioterapia e chemioterapia ai pazienti oncologici, sia interni che esterni.

AREA CHIRURGICA	
AREA CARDIOCHIRURGICA	Turno festivo / Turno notturno
AREA NEUROCHIRURGICA	Turno festivo / Turno notturno
AREA CHIRURGIA GENERALE sede BT	Turno festivo / Turno notturno
AREA CHIRURGIA GENERALE sede BR	Turno festivo / Turno notturno
CHIRURGIA VASCOLARE	Turno festivo / Turno notturno
AREA ORTOPEDICA BT (E CHIR. DELLA MANO)	Turno festivo / Turno notturno
CHIRURGIA TORACICA	Turno festivo / Turno notturno
CHIRURGIA PLASTICA	Vedi Centro Ustioni
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE E ODONTOIATRIA	Turno festivo / Turno notturno
UROLOGIA	Turno festivo / Turno notturno
ORL	Turno festivo / Turno notturno
OCULISTICA	Turno festivo / Turno notturno
CHIRURGIA PEDIATRICA	Turno festivo / Turno notturno
ATTIVITÀ ANESTESIOLOGICA DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CHIRURGICA D'URGENZA E DI SALA PARTO	Turno festivo / Turno notturno
AREA MEDICA	
CARDIOLOGIA	Vedi Unità Coronarica
CARDIOLOGIA sede BR	Turno festivo / Turno notturno
AREA MEDICA SDC	Turno festivo / Turno notturno
AREA GERIATRICA	Turno festivo / Turno notturno
AREA MEDICA + REUMATOLOGIA + ANGIOLOGIA sede BR	Turno festivo / Turno notturno
GASTROENTEROLOGIA sede BR	Turno festivo / Turno notturno
GASTROENTEROLOGIA sede BT	Turno festivo / Turno notturno
ENDOCRINOLOGIA	Turno festivo / Turno notturno



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



DERMATOLOGIA	Turno festivo / Turno notturno
NEFROLOGIA E DIALISI	Vedi Emodialisi BT - BR
NEUROLOGIA A	Turno festivo / Turno notturno
NEUROLOGIA B	Turno festivo / Turno notturno
PNEUMOLOGIA	Turno festivo / Turno notturno
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	Turno festivo / Turno notturno
RIABILITAZIONE	Turno festivo / Turno notturno
NEURORABILITAZIONE	Turno festivo / Turno notturno
AREA PEDIATRICA	
AREA PEDIATRICA + NEUROPSICHIATRIA INFANTILE + ONCOEMATOLOGIA PED	Turno festivo / Turno notturno + 2 Unità Oncoematologia ped. dalle 8.00 alle 18.00 per Chemioterapie *
ALTRE UOC - SERVIZI	
AREA ONCOLOGICA sede BT	Per Chemioterapie *: 2 Unità dalle 8.00 alle 15.00 - 1 Unità dalle 15.00 alle 17.30
AREA ONCOLOGICA sede BR	Turno festivo / Turno notturno (degenze) + 2 Unità dalle 8.30 alle 15.00 per Chemioterapie *
RADIOTERAPIA	Turno festivo / Turno notturno + 1 Unità dalle 8.00 alle 20.00 e 1 Unità dalle 8.00 alle 13.00 per Radioterapie *
MEDICINA NUCLEARE	1 Unità dalle 8.00 alle 18.00 *
EMATOLOGIA e Centro Trapianti di Midollo	Turno festivo / Turno notturno (degenze) + 2 Unità dalle 8.00 alle 18.00 per Chemioterapie *
FIBROSI CISTICA	Turno festivo / Turno notturno
PSICHIATRIA	Turno festivo / Turno notturno

* Dotazione minima nelle giornate di sciopero

A3 / A4) ATTIVITA' SANITARIA DI CARATTERE ORGANIZZATIVO / ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previsti per gli adempimenti degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA	2 Unità (1 a BT e 1 a BR) dalle 8.30 alle 18.00 * + Turno notturno
MEDICINA LEGALE	Turno festivo / Turno notturno

* Dotazione minima nelle giornate di sciopero



Allegato 2

**NORME REGOLAMENTARI IN CASO DI SCIOPERO E ASSEMBLEA
(Area della Dirigenza Medica)**

Art. 1 – Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in considerazione delle peculiarità del servizio sanitario nazionale, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare in caso di sciopero:

- la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi vertenza, una intera giornata (24 ore);
- l'intervallo minimo fra una azione di sciopero e l'altra di ciascuna organizzazione sindacale, dovrà essere di almeno 12 giorni;
- gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non potranno superare le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti scioperi a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.
- eventuali scioperi riguardanti singole professionalità, e/o unità operative, non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
- non potranno essere effettuate azioni di astensione dal lavoro:
 - o nel mese di agosto;
 - o nei giorni intercorrenti fra il 23 dicembre e il 7 gennaio;
 - o nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua e fino al martedì successivo;
- gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'Unità Operativa di riferimento;
- gli scioperi dichiarati e praticamente attuati, vengono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali.

I contingenti minimi di riferimento sono quelli indicati nell'Accordo a cui il presente regolamento è allegato.

Le parti, riconoscendo che l'organizzazione delle strutture in cui è articolata l'Azienda è dinamica, stabiliscono che se la stessa dovesse influire sui contingenti minimi definiti in questo accordo, gli stessi potranno essere variati previa contrattazione fra le parti medesime.



Non sarà possibile usufruire delle ferie e di recuperi coincidenti con le giornate di sciopero, fatte salve le ferie e i permessi richiesti e concessi per iscritto, o programmati nel piano ferie prima della data di proclamazione dello sciopero medesimo.

Art. 2 – Identificazione del personale da comandare in servizio.

In caso di sciopero, il Direttore di UOC e il Direttore di Dipartimento per le USD (da qui in avanti denominati Direttori di Struttura), entro i 5 giorni antecedenti la data prevista per lo sciopero, sulla scorta dei contingenti minimi di assistenza sanitaria stabiliti, predispongono i turni di servizio, comandando i dirigenti identificati a coprire obbligatoriamente il servizio.

L'elenco nominativo dei dirigenti medici comandati dovrà, a cura dei Direttori di Struttura, essere esposto in bacheca delle singole UUOO e, in copia, fatto pervenire alla DMO, sempre entro 5 giorni dall'inizio dello sciopero.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano in caso di proclamazione d'urgenza.

Art. 3 – Norme regolamentari per i dipendenti comandati in servizio.

I dirigenti comandati in servizio per il giorno di sciopero, possono entro 48 ore dalla comunicazione di contingentamento, chiedere di essere sostituiti, qualora intendano aderire allo sciopero. In tal caso, il responsabile della struttura di appartenenza potrà in essere tutte le possibili azioni al fine di soddisfare la volontà espressa dal dirigente interessato.

Il dirigente comandato, se impossibilitato per improvvise e non prevedibili assenze per malattia o per altre cause, deve in ogni caso essere sostituito a cura del Direttore di Struttura da un dirigente che non fa parte del contingente minimo.

Nella giornata dello sciopero, il dirigente comandato che intenda aderire allo sciopero, a fronte della presenza in servizio di un numero di colleghi superiore ai contingenti minimi di assistenza sanitaria stabiliti, può essere sostituito da uno dei colleghi stessi. La sostituzione dovrà essere formalizzata al Direttore di Struttura, utilizzando l'apposito modulo predisposto allo scopo, che dovrà contenere le firme degli interessati allo scambio.

I non comandati che sostituiscono il collega assente per motivi di estemporanea e documentata impossibilità o per propria stessa volontà dovranno rispettare, a tutti gli effetti, l'orario di servizio dei colleghi originariamente comandati, così come già predefinito nella turnistica programmata.

In tutti i casi di sostituzione dei dirigenti comandati, il modulo di avvenuta sostituzione, sottoscritto dai due dirigenti e dal Direttore di Struttura, dovrà essere inviato alla Direzione Medica Ospedaliera.

Art. 4 – Forme interne di pubblicizzazione in caso di sciopero

L'Azienda si impegna a dare al personale ampia informativa dello sciopero attraverso comunicazione via email ai Direttori di Struttura a cura del Servizio Personale.



Entro 5 giorni antecedenti alla data prevista per lo sciopero, la Direzione Medica Ospedaliera provvederà a rendere consultabile l'elenco nominativo dei dirigenti comandati, distinto per le varie unità operative.

Art. 5 – Forme di comunicazione all'utenza dello sciopero.

Nel caso in cui lo sciopero sia limitato ai soli dipendenti dell'AOUI nell'ambito di una vertenza aziendale, l'Azienda si impegna a darne comunicazione oltre che sul portale aziendale, sui giornali locali e, se possibile, anche tramite le televisioni private, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero.

La stessa nota sarà trasmessa ad ogni reparto e servizio, al fine di informare gli utenti limitandone, in tal modo, i disagi.

In tale comunicazione dovranno essere messe in evidenza le modalità con le quali il cittadino potrà ricevere informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero e sui modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello stesso nonché sulle modalità attraverso le quali il paziente potrà acquisire un'eventuale nuova prenotazione.

Art. 6 – Diritto di assemblea.

Il diritto di assemblea del personale è sancito dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e riconfermato dall'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 ed ulteriormente ribadito dall'art. 2 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004.

I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Azienda, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Le assemblee possono considerare la generalità dei dipendenti (assemblee generali) oppure parte di essi (assemblee di struttura, reparto o professioni). Sono indette dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. e non dai singoli componenti, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità di cui all'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Nel caso in cui un'assemblea riguardi solo una determinata unità operativa o struttura, la partecipazione dei dirigenti non appartenenti alla stessa, non è consentita. In caso contrario l'assenza di quei dirigenti è considerata a tutti gli effetti, assenza ingiustificata con le conseguenze definite nel codice di comportamento.

I Direttori/Responsabili delle strutture che sono interessate alle assemblee (generali o di gruppo) dovranno predisporre adeguati piani di lavoro garantendo la presenza in servizio dei dirigenti necessari a garantire comunque i servizi essenziali, anche se con attività ridotte per il periodo autorizzato.



Art. 7- Modalità di indizione dell'assemblea.

La data di convocazione, l'ordine del giorno, l'orario, la sede dell'assemblea, devono essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario, di cui almeno 5 giorni lavorativi per le assemblee generali e 5 giorni per quelle di struttura ed indirizzato al Direttore Medico Ospedaliero, al Direttore Responsabile di UO e al Servizio Personale.

Nel caso in cui si ravvisi la necessità di convocare un'assemblea generale con modalità di indizione d'urgenza, per motivi di necessità e contingenti, con un termine di preavviso inferiore ai 7 giorni, i motivi dovranno essere esplicitati nella richiesta e l'assemblea dovrà comunque essere autorizzata dalla Direzione Generale.

L'autorizzazione all'effettuazione dell'assemblea viene concessa dai Direttori delle strutture sopra evidenziate che operano anche l'individuazione dei dirigenti che garantiscano il contingente minimo.

In caso di indifferibili necessità o per motivate esigenze, l'Azienda si riserva la possibilità di posticipare le assemblee comunicandolo per iscritto ai promotori sindacali. Detta comunicazione deve pervenire alle OO.SS. almeno 48 ore prima della data stabilita.

Pur considerando nella giusta collocazione contrattuale il diritto in questione, le parti si danno atto che, nei limiti del possibile, le assemblee verranno indette di norma all'inizio e alla fine dei turni di lavoro, salvo particolari esigenze motivate, avuto riguardo di arrecare il minor disagio possibile all'utente.

Art. 8 - Modalità di adesione dell'assemblea.

I dirigenti in servizio che intendono partecipare all'assemblea devono timbrare con il badge elettronico sia in uscita dall'unità operativa che al rientro nella stessa e contemporaneamente compilare, in ogni sua parte, l'apposito modulo di partecipazione. I moduli sottoscritti dai partecipanti, dovranno essere inviati, entro le successive 24 ore a cura del responsabile sindacale che ha indetto l'assemblea, al Servizio Personale.